

prof. dott. geologo Francesco Magno

Via Colonne, 38 - 72100 BRINDISI

tel 0831-525883 / 337-825366

P.IVA : 00649850740

C. F. : MGN FRC 50S04 B180L

frmagno@libero.it

raccomandata A/R

Spett.le

Regione Puglia

Settore Ecologia –Ufficio IPPC/AIA

Viale delle Magnolie 6/8 – Z.I.

70026 MODUGNO (BA)

consegnata a mano

Spett.le

Amministrazione Provinciale

Settore Ecologia – Ufficio AIA

Piazza S. Teresa, 3

72100 BRINDISI

Oggetto: Osservazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L. 56/2005, alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dal SISRI di Brindisi proprietaria dello "Impianto di termodistruzione dei rifiuti industriali nel Comune di Brindisi".

Con la presente il sottoscritto, prof. dott. geologo Francesco Magno, nato a Brindisi il 04/11/1950 ed ivi residente alla Via Colonne n° 38, intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 5 comma 8 della L.56/2005 per esprimere le proprie osservazioni circa la pronuncia di AIA richiesta dal consorzio SISRI di Brindisi per la "Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi" sita alla zona industriale di Brindisi e pubblicata in data 17/10/2007 sul "Quotidiano di Brindisi".

Qui di seguito si riportano, in forma sintetica, alcune osservazioni rivenienti dalla documentazione presentata alla Provincia di Brindisi che, in ottemperanza alla richiesta di visione dei documenti effettuata ai sensi dell'art.3 DLgs 195/2005 in data 30/10/2007 e di successiva richiesta del 06/11/2007 di copia dei documenti, ottemperata dalla stessa Provincia in data 16/11/2007.

In particolare appare poco chiaro e non attinente all'attuale normativa DLgs 152/06 la mancanza della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la quale si riporta (Scheda B degli allegati), che "L'impianto non è soggetto a procedura di VIA".

1. Non ottemperanza al DLGS 59/2005, art. 4, comma 1 (Best Available Techniquess – BAT).

Il richiamato art. 4, comma 1, fa esplicito riferimento alla “**Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT)**” cosa che, dalla lettura della documentazione in atti non risulta neppure accennata; elemento questo di valenza rilevante in considerazione del fatto che il termodistruttore del SISRI è stato progettato da circa 20 anni che è attualmente in produzione e che il rilascio dell’autorizzazione AIA è funzione essenziale della rispondenza dell’impianto alle Migliori Tecniche Disponibili, in essere al momento della richiesta .

Nel S.O. della G.U. n° 130 del 07/06/2007, sono state pubblicate le “*Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5- Gestione dei rifiuti – Impianti di incenerimento*” alle quali un impianto di incenerimento come quello del SISRI deve necessariamente attenersi.

Né, ad avviso dello scrivente, vale il fatto che la richiesta di autorizzazione AIA sia stata fatta nel febbraio del 2007, in quanto fra l’altro, l’avvio del procedimento, da parte della Regione Puglia, è avvenuto in data 08/06/2007, prot. 9293 del 11/6/2007 e, quindi dopo la pubblicazione delle richiamate BAT sugli impianti di incenerimento.

Il Gruppo Tecnico di lavoro, istituito ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del DLGs 372/99 (recepimento della Direttiva 96/61/CE nota come IPPC) ha operato redigendo i documenti di riferimento per l’individuazione delle BAT, i così detti BRefs che, sostanzialmente fanno esplicito riferimento al BRef Comunitario (BRef on Waste Incineration) terminata e resa pubblica già dal luglio 2005.

In merito alla BAT ed al relativo documento applicativo (BRef) degli impianti di incenerimento è opportuno e rilevante riportare che questo strumento è **il riferimento tecnico al quale l’Autorità competente** (Regione), destinataria del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, deve far esplicito riferimento.

Da ciò, risulta del tutto incomprensibile come la documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione AIA non faccia alcun riferimento alle BAT ed alle relative BRefs di riferimento.

Un veloce confronto fra le tabelle riportate nelle richiamate BAT e quanto riportato in relazione e quanto invece riportato nelle BAT richiamate, fa individuare incongruenze fra l'impianto esistente e quanto suggerito e richiesto.

2. Considerazioni tecniche desunte dalla relazione presentata.

Qui di seguito si riportano considerazioni tecniche per le quali si richiede, da parte del Responsabile del procedimento e del Comitato tecnico preposto, una verifica:

- a. In considerazione del fatto che la discarica della piattaforma è a servizio dell'inceneritore e che, come tale, tutte le scorie prodotte dalla combustione dei rifiuti vengono smaltite in discarica, dalla lettura della relazione e delle schede di AIA non si evincono riferimenti analitici che dimostrano **che nelle scorie e ceneri prodotte dal forno il contenuto di carbonio totale (TOC) non supera il tenore del 3%.**

Una semplice valutazione dei dati forniti porta a valutare quanto segue ed a lasciare grosse perplessità:

- Potenzialità impianto = **35.000 t/a** (pag. 38 relazione riportato 35 t/a)
- Produzione di scorie e ceneri pesanti = **6931 t/a** (scheda 1 –rifiuti)
- Produzione di ceneri leggere = **945,14 t/a**
- Totale produzione scorie, ceneri pesanti e leggere = **7.876,14 t/a**
- Totale rifiuti portati in combustione = circa **16.600 t/a** (schede tab. 14)

In definitiva le scorie prodotte e smaltite nell'anno 2006, nella discarica del SISRI ed in altre discariche è **pari a circa il 47 % di quanto portato in combustione** ($7.876,14 / 16.600 \times 100$).

Il DLGs vigente, n° 133/2005 relativo a *“Attuazione direttiva 2000/76/Ce – Incenerimento dei rifiuti”* riporta che la produzione di scorie e ceneri deve essere minimizzata al massimo e dell'ordine del 30% dei rifiuti portati in combustione.

Se la lettura dei dati riportati nella relazione è quella richiamata, appare ben evidente che su un totale di circa 16.600 t/a di rifiuti portati in combustione nel forno, la produzione di scorie e ceneri, che per legge non deve essere superiore al 30%, costituiscono invece oltre il 47%; tali scorie e ceneri, non potevano essere superiori a 30% e quindi non potevano essere superiori a circa 4980 t/a., a fronte, invece di una produzione di 7.876,14 t/a, smaltite nella discarica gestita dalla stessa azienda.

Ancora più attenta è rigida risulta la previsione dello stesso DLGs 133/2005 che all'art. 8 (*Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento*), comma 2 riporta:

“ 2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco”.

Il limite del 3% di carbonio organico totale rilevato nelle scorie e nelle ceneri prodotte, fornisce la certezza che la persistenza del rifiuto nel forno sia stato tale da portare completamente in combustione la componente organica presente, a meno di un margine inferiore al 3%.

Nella relazione e nelle schede allegate, non vi sono riferimenti analitici che dimostrano che le scorie non superano il tenore del 3% di TOC negli incombusti e che quindi la combustione non sia avvenuta secondo i criteri del DLGs 133/2005.

A conforto di quanto rilevato vi è la quantità di scorie e ceneri prodotte, decisamente superiore di almeno il 17% rispetto alla richiamata norma.

A tal proposito avendo il gestore dell'impianto, per conto del SISRI, anche la gestione della discarica nella quale sono state smaltite le ceneri e le scorie prodotte, si richiede che sia fatta una comparazione quantitativa ed analitica, relativamente al contenuto di carbonio totale organico (TOC), fra i rifiuti prodotti dal forno e quelli smaltiti in discarica.

Appare invero difficile da intuire per quale motivo la discarica che doveva essere essenzialmente a servizio dell'impianto di combustione, abbia esaurito le proprie volumetrie in un tempo quasi dimezzato rispetto a quello preventivato.

Ipotizzo, in termini del tutto concettuali, che la combustione dei rifiuti nel forno non abbia seguito i tempi e le modalità previste dalla richiamata norma, in forza del fatto che la stessa azienda di gestione della piattaforma ed il SISRI per il relativo controllo, proprietario dell'impianto, avessero a disposizione la discarica e quindi abbiano potuto gestire il forno con una maggiore redditività dello stesso.

E' questo un elemento essenziale nella valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento del termodistruttore in quanto è palese, in termini semplicistici, affermare che minore è il periodo di sosta nel forno dei rifiuti e maggiore è la produzione di incombusti; tale considerazione e valutazione appare ulteriormente necessaria in presenza di una discarica gestita dalla stessa società che gestisce la discarica.

E' auspicabile che il SISRI, proprietario degli impianti, abbia controllato e verificato che il tenore di carbonio organico totale (TOC) negli incombusti sia stato sempre inferiore al 3%, come da normativa vigente.

- b.** Dalle schede allegate, considerato che congiuntamente al termodistruttore si chiede anche l'autorizzazione alla "linea di trattamento acque", non si evince le quantità di rifiuti fangosi prodotti e smaltiti a seguito del trattamento.
- c.** La relazione, in merito al controllo delle emissioni prodotte, riporta che sono esistenti due cabine ma, **non sono riportati i report annuali di ciascuna.**

Non si fa inoltre alcun riferimento alle BAT denominate "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio" pubblicate sul S.O. della G.U. n° 135 del 13/06/2005 e, quindi, un anno e mezzo prima della presentazione della richiesta di autorizzazione all'AIA.

Non si riesce a valutare i controlli del sistema di monitoraggio emissioni poiché non si fa menzione allo IAR secondo DM 21/12/95 attuale Dlgs 152/06.

- d. Il sistema di abbattimento è dotato di valvola di sicurezza per l'introduzione di aria ambiente per raffreddamento in emergenza dei filtri a maniche , ma tale valvola può essere aperta senza che vi sia traccia di registrazione .
- e. **Nella relazione non si evidenzia alcun modello predittivo di "aria impact", in funzione delle emissioni prodotte e, quindi, non si riscontrano le quantità di fall out prodotte e né rilevamenti della "aria diffusa" ai sensi del DM n° 60/2003 relativo alla " Sostanze inquinanti dell'aria – Valori limite di qualità dell'aria ambiente"**
- f. il sistema di abbattimento è dotato di valvola di sicurezza per l'introduzione di aria ambiente per raffreddamento in emergenza dei filtri a maniche, ma non vi è riscontro circa la registrazione di tale valvola; in definitiva la valvola può essere aperta senza, accelerando la combustione dei rifiuti posti nel forno, senza che si possa individuare il tempo e le volte che la stessa valvola è aperta.
- g. Dalla relazione non si evince che l'aria delle fosse di raccolta dei rifiuti prima della combustione sia regolarmente trattata; viceversa, appare che le "diffusive" moleste siano disperse in aria
- h. Dalla relazione non si esplicita il dosaggio dei "carboni attivi" e né si riporta nulla circa le quantità di "latte di calce" iniettato e le cautele utilizzate per evitare incrementi di umidità che, oltre a limitarne l'uso producono inopportune reazioni chimiche.
- i. I tempi individuati per il cambio del refrattario posto all'interno della camera di combustione, previsto ogni 5 mesi ed il lavaggio della caldaia, previsto ogni 4 mesi, in funzione dell'alimentazione di rifiuti anche acidi e/o caustici che ne intaccano la struttura, lo spray-drier ed il ciclone posto al suo interno, risulta notevolmente elevata.
- j. **E' impensabile, ad avviso dello scrivente, che la presenza di otto serbatoi verticali da 25 mc ed un sistema dedicato all'antincendio a schiuma, non debba rientrare in quanto previsto dal Decreto 334/97**
- k. **Non vi è studio di elettrosmog ai sensi del decreto 187/06 e studio delle radiofrequenze "euratom 230", necessari per un impianto di produzione anche di energia.**

- 1. Non si evincono modalità di controllo delle acque reflue - scarichi idrici, così come previsto da DLGs 133/05.**
- m.** non si evince in nessun punto della relazione che i piazzali dell'impianto sono regolarmente e totalmente bitumati, con "tappetino" ed emulsione bituminosa superiore, in grado di impedire e/o ridurre le eventuali infiltrazioni dal piazzale verso il terreno e la falda sottostante.

Se pur in maniera succinta e con la disponibilità minima di tempo avuta per la lettura della documentazione presentata, si ritiene di aver ottemperato ad un diritto sancito dalla Legge e si chiede che le osservazioni riportate siano inserite nel verbale di conferenza.

Distinti saluti.

prof. dott. Francesco Magno